

CONTRATTI PUBBLICI

Danno erariale del Direttore dei lavori per i Sal che sovrastimano i lavori effettuati

Risponde di danno erariale il Direttore dei lavori che abbia determinato il pagamento di acconti in misura superiore ai lavori effettivamente prestati dall'impresa affidataria, non potuti poi recuperare a causa del fallimento intervenuto prima del completamento dei lavori.

È questo il principio affermato dalla sentenza n. 62 del 3 maggio 2017 della Corte dei conti, sezione per la Lombardia.

Il fatto

Un'Azienda socio sanitaria affidava un appalto di lavori a corpo per l'adeguamento strutturale ed impiantistico del reparto di radiologia dell'ospedale. Nel corso dell'esecuzione dei lavori venivano emessi 6 stati avanzamento lavori dal direttore dei lavori e, conseguentemente, erogati acconti per complessivi € 664.257,57 all'appaltatore di cui, però, prima della conclusione dell'appalto, veniva dichiarato il fallimento. A seguito di ciò emergeva che i lavori eseguiti rappresentavano circa il 45 % del valore complessivo dell'appalto equivalente ad euro 405.062,35 e pertanto l'Azienda vantava un credito originato da pagamenti indebiti pari ad euro 259.195,22. Dall'inventario dei beni disposto dal curatore, l'attivo fallimentare risultava largamente incapiente e pertanto l'Azienda invitava a rifondere l'intera somma il Direttore dei lavori che, però, non aderiva. La Procura contabile lo citava in giudizio atteso che “dalla valutazione provvisoria del Sal (stati avanzamento lavori) o dal sistema della valutazione per quote percentuali delle opere eseguite nell'appalto a corpo, non deriva la conseguenza di un minor onere di ponderatezza degli accertamenti del Direttore dei lavori che rimane comunque responsabile delle proprie valutazioni e degli errori commessi”. Il professionista contestava l'accusa adducendo la correttezza dei metodi usati per calcolare la consistenza dei lavori effettuati, richiamando la responsabilità del Collaudatore e del Responsabile unico del procedimento che aveva concretamente autorizzato i pagamenti e contestando, infine, l'esistenza stessa di un danno erariale atteso che la procedura concorsuale nei confronti della società era ancora in corso, per cui l'Azienda poteva ancora soddisfare il proprio diritto di credito sull'attivo fallimentare.

La responsabilità del direttore dei lavori, del collaudatore e del Rup

Il Collegio affermava la responsabilità del direttore dei lavori evidenziando, in primo luogo, che il Dpr n. 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti) stabilisce che:

- il Direttore dei lavori deve procedere alle valutazioni di sua competenza e i Sal, che costituiscono acconti all'impresa, devono quindi essere commisurati alla quantità e qualità delle opere effettivamente eseguite (articolo 194);
- qualunque sia il metodo di misurazione adottato, esso deve corrispondere allo scopo di determinare nella maniera più precisa possibile il lavoro o la prestazione fornita, onde consentire il rispetto del principio di corrispondenza tra quanto eseguito e quanto liquidato in esecuzione del contratto di appalto (articolo 183).

Inoltre, il Giudice precisava che non poteva essere invocata alcuna corresponsabilità del collaudatore, poiché le due figure rispondono di fasi contrattuali che sono del tutto distinte: il Direttore dei lavori risponde dell'esecuzione dell'opera nella fase dei “lavori in corso”, provvedendo a gestire i rapporti con l'impresa, alla verifica del regolare andamento dei lavori e all'emissione di acconti - sulla base di propri accertamenti, certificati nei Sal - mentre il collaudatore risponde, per la fase successiva alla consegna delle opere, dell'accertamento teso alla verifica della corrispondenza dell'opera al contratto, attraverso atti di collaudo.

Stessa cosa vale per il Rup che, dopo aver ricevuto dal Direttore dei lavori il Sal, sul quale può attuare una verifica soltanto formale, emette il documento contabile denominato certificato di pagamento.

Infine, circa la contestata sussistenza del danno erariale stesso, atteso che la procedura concorsuale risulta tuttora in corso, il Giudice ha affermato che la mera circostanza che l'Amministrazione sia inserita in tale procedura non rappresenta di per sé circostanza idonea a precludere la proponibilità del giudizio di responsabilità in quanto il danno erariale contestato risulta, allo stato, già connotato dei necessari caratteri di certezza, attualità e concretezza del danno. Ovviamente, l'eventuale soddisfo, totale o parziale, rileverà in fase di esecuzione della sentenza.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/05/2017

Autore: Giuseppe Nucci